

Oggetto: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale"

ANAS S.p.A
ST TO SEG



020656131300

Prot. CDG-0604664-P del 28/10/2019

All'ANAS S.p.A.
Direzione Affari Istituzionali e Media
uff.stampa@stradeanas.it

All'ANAS S.p.A.
Direzione Operation e Coordinamento Territoriale
Via Marsala, 27 - 00185 ROMA

All'ANAS S.p.A.
Area Gestione Rete Valle d'Aosta
Via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta

All'ANAS S.p.A.
Struttura Territoriale Liguria
Via Savona, 3 - 16129 Genova

All'ANAS S.p.A.
Struttura Territoriale Lombardia
Via Corradino D'Ascanio, 3 - 20142 Milano

Alla Sala Situazioni di ANAS S.p.A.
salasituazioni@stradeanas.it

Al C.C.I.S.S. - Anas
c/o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

All'Ufficio Trasporti Eccezionali
SEDE

Ai Sigg. Sorveglianti delle SS.SS.
della struttura Territoriale

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta
Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino T [+39] 011 573911 - F [+39] 011 5162982
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



Alle Prefetture di
10100 TORINO
12100 CUNEO
14100 ASTI
28100 NOVARA
28900 VERBANIA

Alle Questure di
10100 TORINO
12100 CUNEO
14100 ASTI
28100 NOVARA
28900 VERBANIA

Alle Province di
10100 TORINO
12100 CUNEO
14100 ASTI
28100 NOVARA
28900 VERBANIA

Al Comando Carabinieri
Regione Piemonte e Valle d'Aosta
Via Santa Croce, 4
10100 TORINO

Ai Comandi Provinciali dei Carabinieri
10100 TORINO
12100 CUNEO
14100 ASTI
28100 NOVARA
28900 VERBANIA-VCO

Al Compartimento della Polizia Stradale
10100 TORINO

Alla Sezione di Polizia Stradale
10100 TORINO
12100 CUNEO
14100 ASTI
28100 NOVARA
28900 VERBANIA

Al Corpo della Guardia di Finanza
10100 TORINO
12100 CUNEO
14100 ASTI
28100 NOVARA
28900 VERBANIA-VCO

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
10100 TORINO
12100 CUNEO
14100 ASTI
28100 NOVARA
28900 VERBANIA-VCO

Ai COMUNI di
Roccavione
Robilante
Vernante
Limone Piemonte
Borgo San Dalmazzo
Roccasparvera
Gaiola
Moiola
Demonte
Aisone
Vinadio
Sambuco
Pietraporzio
Argentera
Susa
Gravere
Chiomonte
Exilles
Salbertrand
Oulx
Bardonecchia
Cesana
Claviere
Sant'Ambrogio
Chiusa San Michele
Vale
Sant'Antonino di Susa
Villar Focchiardo
Borgone di Susa
Re
Crodo
Baceno
Premia
Canza
Formazza
Malesco
Masera

Craveggia
Trontano
San Didero
Bruzolo di Susa
Chianocco
Bussoleno
San Giuliano
Giaglione
Venaus
Moncenisio
Genola
Fossano
Sant'Albano Stura
Trinità
San Giovanni
Perucca
Magliano d'Alpi
Vicoforte
Mondovì
Santuario
San Michele di Mondovì
Prata
Villa
Ceva
Nucetto
Bagnasco
Pievetta
Priola

Garessio
Trappa
Isola Perosa
Nasagò
Ormea
Cantarana
Ponte Nava
Magliano Alfieri
Castagnito
Govone
Guarene
Alba
Bra
Monticello d'Alba
Santa Vittoria d'Alba
Pocapaglia
Cherasco
Cervere
Centallo
Cuneo
Crevoladossola
Varzo
Iselle
Trasquera
Melezzo
Druogno
Santa Maria Maggiore
Malesco
Caluso
Candia Canavese
Mercenasco
Strambino
Romano Canavese
Pavone Canavese
Banchette
Settimo Vittone
Quincinetto
Ivrea
Carema

Si trasmette copia dell'Ordinanza n° ~~134~~ del ~~18-10-2019~~ emessa in data ~~28-10-2019~~, per la disciplina della circolazione stradale in periodo invernale sulle Strade Statali della Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - Area Gestione Rete Piemonte durante il periodo invernale 15 novembre 2019 - 15 aprile 2020.

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ing. Angelo Gemelli





ORDINANZA N. 194 /2019

Oggetto: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale"

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

PREMESSO:

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO:

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli con conseguenti disagi per la circolazione;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve nonché gli interventi di emergenza e di soccorso;
- che a tal fine si rende necessario prescrivere opportune dotazioni ai veicoli circolanti al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza lungo la rete viaria di competenza di seguito riportata;
- che il dispositivo di prescrizione delle dotazioni invernali sia congruente con quelli analogamente emessi dagli Enti Gestori limitrofi;

VISTO:

- l'art. 6 comma 4 lett. "e") del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1 comma 1 della Legge 29 luglio 2010, n 120;
- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580-16/01/2013.

SENTITO:

- il parere del Responsabile Area Gestione Rete Piemonte

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020, transitano sulle sottoelencate Strade Statali di competenza di questa Struttura Territoriale - Area Gestione Rete Piemonte:

Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta
Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino T [+39] 011 573911 - F [+39] 011 5162982
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale. Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



- S.S. 20 "del Colle di Tenda" dal km 85+040 (Borgo San Dalmazzo) al km 110+401 (Confine di Stato);
- S.S. 21 "del Colle della Maddalena" dal Km 2+700 (Roccasparvera) al km 59+708 (Confine di Stato),
- S.S. 231 "di Santa Vittoria" dal km 0+000 (Asti) al km 82+560 (Madonna dell'Olmo);
- S.S. 24 "del Monginevro" dal km 55+200 (Susa) al km 96+540 (Confine di Stato);
- S.S. 25 "del Moncenisio" dal km 15+634 (Rivoli) al km 70+060 (Confine di Stato);
- S.S. 26 "della Valle d'Aosta" dal km 14+000 (Caluso) al km 48+205 (Carema);
- S.S. 28 "dei Colle di Nava" dal km 8+300 (Fossano) al km 94+944 (Ponte Nava);
- S.S. 33 "del Sempione" dal km 95+600 (Limite Autostrada A26) al km 144+430 (Confine di Stato);
- S.S. 335 "di Bardonecchia" dal km 0+000 (Oulx) al km 12+485 (Bardonecchia);
- S.S. 335 dir "di Bardonecchia" dal km 0+000 (Oulx) al km 2+800 (Oulx);
- S.S. 337 "della Valle Vigizzo" dal Km 2+460 (Masera) al Km 29+680 (Confine di Stato);
- S.S. 490 "del Melogno" dal km 0+000 (Bagnasco) al km 1+481 (Bagnasco);
- S.S. 659 "delle Valli Antigorio e Formazza" dal Km 0+900 (Crevoladossola) al Km 41+700 (Formazza);
- S.S.702 "tangenziale ovest di Brà" dal Km 0+000 al Km 7+123;
- S.S. 704 "tangenziale di Mondovì" dal Km 0+000 al Km 9+300;
- S.S. 705 "di Cuneo" dal Km 0+000 al Km 4+640;
- S.S. 705 dir "di Cuneo" dal Km 0+000 al Km 0+730;
- S.S. 706 "tangenziale est di Asti" dal Km 0+000 al Km 6+700

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e

O2. Sono altresì ammessi quelli corrispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M,N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 13 Marzo 2002- Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli delle categorie M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Sulla S.S. 21 "del Colle della Maddalena":

- tra le progressive km 2+700 (Borgo San Dalmazzo) e Km 59+708 (Confine di Stato), nei tratti con precipitazioni in atto e con fondo sdrucchiolevole, si dispone l'obbligo di catene montate per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate.

In caso di precipitazioni persistenti, al fine di prevenire blocchi della circolazione, si potranno effettuare attività di regolazione del transito dei mezzi superiori alle 3,5 ton con instradamento verso altra viabilità, ad esclusione dei mezzi che espletano servizio di trasporto pubblico locale, nella direzione nord al Km 1+200 (rotatoria di Borgo San Dalmazzo), mentre nella direzione sud al Km 29+700. Quanto sopra resterà in vigore fino a cessata necessità.

- tra le progressive km 53+330 (Argentiera) e Km 59+708 (Confine di Stato) si ordina che :
 - a) in caso di nevicate, venga interdetta la circolazione notturna dalle ore 20:00 alle ore 7:00 (ad eccezione dei veicoli Anas, di imprese che eseguono lavori per conto di

- Anas, autoambulanze, veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale dei Comuni della Provincia di Cuneo, all'Unione montana Valle Stura, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto) per evitare, in caso di veicolo in panne o altro impedimento, susseguenti rischi per l'incolumità degli utenti;
- b) in caso di minaccia di caduta di valanghe, venga interdetta la circolazione per il periodo che sarà, di volta in volta, ritenuto indispensabile per l'eliminazione del pericolo, in accordo con gli organi consultivi laddove presenti.
 - c) nelle condizioni a) e b) sia istituito il divieto di sosta nelle aree antistanti le transenne poste a chiusura della strada, al fine di garantire il passaggio dei mezzi sgombero neve e dei mezzi di soccorso.

Lungo la S.S. 33 "del Sempione" (tra il km 134+650 località Varzo e il km 144+430 confine di Stato nel comune di Trasquera), lungo la S.S. 659 "della Val Formazza" (tra il km 36+600 località Canza e il km 41+700 località Riale del comune di Formazza) o in tratti ridotti compresi tra le citate progressive chilometriche è possibile l'interdizione della circolazione, nelle seguenti circostanze:

- a) In caso di persistenti nevicate, per garantire l'espletamento in sicurezza del servizio di sgombero neve, fino al completamento dello stesso (ad eccezione di veicoli Anas, veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Anas, autoambulanze, veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi Statali di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, all'Unione montana della Val Formazza, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto);
- b) in caso di minaccia di caduta di valanghe, per il periodo che sarà, di volta in volta, ritenuto indispensabile per l'eliminazione del pericolo, in accordo con gli organi consultivi laddove presenti.

E' infine revocata l'ordinanza 155 del 8/11/2006.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione di apposita segnaletica conforme all'allegato "B" della citata Direttiva, collocata lungo le tratte stradali sopraindicate.

Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "nuovo Codice della Strada", è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo sopra citato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro il 60° giorno al TAR del Piemonte, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.285/92.

IL RESPONSABILE STRUTURA TERRITORIALE

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Ing. Angelo Caselli



